

## **DELIBERA N. 19/11/CSP**

### **ISTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO PERMANENTE IN MATERIA DI INSERIMENTO DEI PRODOTTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 BIS DEL TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI – DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 44**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 gennaio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 5;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici";

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive";

VISTA la direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi);

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 40 bis del "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, è introdotta una specifica disciplina in materia di inserimento dei prodotti nei programmi dei media audiovisivi e radiofonici, prevedendosi che la relativa declinazione applicativa sia stabilita dagli operatori mediante l'adozione di appositi documenti di autoregolamentazione e attribuendo all'Autorità una funzione di vigilanza sul rispetto dell'autoregolamentazione;

RILEVATO che il considerando n. 44 della Direttiva 2010/13/UE afferma che *«le misure dirette a conseguire gli obiettivi di interesse pubblico nel settore dei servizi di media audiovisivi emergenti sono più efficaci se adottate con il sostegno attivo dei fornitori dei servizi stessi. [...] se l'autoregolamentazione può essere uno strumento complementare per attuare determinate disposizioni della presente direttiva, non dovrebbe sostituirsi ai compiti del legislatore nazionale. La coregolamentazione, nella sua forma minima, fornisce un collegamento giuridico tra l'autoregolamentazione e il legislatore nazionale»*;

RITENUTA, stante la complessità della materia oggetto dell'autoregolamentazione, avuto specifico riguardo alla novità delle fattispecie e alla diversificazione delle possibili forme di inserimento dei prodotti anche in relazione ai diversi media audiovisivi e radiofonici, l'opportunità di istituire un apposito osservatorio permanente in materia di inserimento dei prodotti, quale sede di interlocuzione tra gli operatori e l'Autorità relativamente alle problematiche afferenti alla applicazione pratica dell'inserimento dei prodotti nei programmi dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, alla individuazione delle fattispecie concrete e alla analisi della compatibilità delle varie forme di inserimento con la normativa interna e comunitaria, a tale scopo garantendo altresì il contributo tecnico dell'Autorità alle istanze istituzionali e autodisciplinari, interne, comunitarie e internazionali sulla specifica materia del *product placement*;

VISTO il documento per la istituzione e gli scopi dell'osservatorio permanente in materia di inserimento dei prodotti proposto dalla Direzione Contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

**DELIBERA**

*Articolo 1*

1. È istituito presso la Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali dell'Autorità l'osservatorio permanente in materia di inserimento dei prodotti ai sensi dell'articolo 40 bis del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

2. Le modalità di funzionamento e gli scopi del tavolo tecnico sono riportati nell'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

La presente delibera è pubblicata, priva dell'allegato A, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ed integralmente nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 20 gennaio 2011

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Michele Lauria

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola